

INFORMATIVA PRECONTRATTUALE
(Art. 49 Regolamento ISVAP n. 5/2006)

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEGLI ASSICURATI

Ai sensi delle disposizioni del D.lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e del regolamento ISVAP n. 5/2006

in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari:

a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, nonché in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche, consegnano all'Assicurato copia del documento (Allegato n. 7B del Regolamento ISVAP) che contiene notizie sull'intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela dell'Assicurato;

b) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano

all'Assicurato - in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile - gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un'informativa completa e corretta;

c) sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale dell'Assicurato, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dall'Assicurato stesso ogni informazione che ritengono utile;

d) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell'inadeguatezza

e) consegnano all'Assicurato copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;

f) possono ricevere dall'Assicurato, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;

2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;

3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto),

nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di cinquecento euro annui per ciascun contratto.

INFORMATIVA PRECONTRATTUALE

Con la presente sottoscrizione dichiaro di aver preso visione e ricevuto copia della documentazione informativa precontrattuale di cui all'art. 49 del Regolamento ISVAP n. 5/2006 (Comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti degli assicurati; Informazioni sull'intermediario, su potenziali situazioni di conflitto d'interessi e sugli strumenti di tutela dell'assicurato;) prima dell'adesione al Programma Assicurativo.

Cognome _____ Nome _____ Codice
Fiscale _____

Data _____ Firma (leggibile) _____
INTERMEDIARIO/106

INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO, SU POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI E SUGLI STRUMENTI DI TUTELA DELL'ASSICURATO

Ai sensi della vigente normativa, l'intermediario assicurativo ha l'obbligo di consegnare al contraente il presente documento che contiene notizie sull'intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari.

PARTE I

a) cognome, nome e ruolo del soggetto che entra in contatto con l'Assicurato

b) SOLO PER GLI "ESTERNI" - numero, data di iscrizione nel registro e sezione di appartenenza

c) indirizzo delle sedi operative

d) recapito telefonico ed eventuali indirizzi internet e di posta elettronica

e) l'attività di intermediazione è svolta per:

Bellis S.p.A. – con sede legale in Via Boezio, 4/C – Tel.06/32803594 Iscritta alla sezione "E" del Registro Unico Informatico numero E000197840 .

f) la denominazione sociale dell'impresa di cui sono offerti i prodotti è

HDI Assicurazioni S.p.A. – Polizza di Tutela del Credito;

NET Insurance S.p.A. – Polizza di Tutela del Credito;

g) l'Autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta è l'ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo).

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell'ISVAP (www.isvap.it)

PARTE II

Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

a) l'intermediario iscritto alla sezione E del registro e Bellis S.p.A., non sono detentori di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione.

b) nessuna impresa di assicurazione sopra indicata e nessuna impresa controllante di un'impresa di assicurazione sopra indicata è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto dell'intermediario iscritto alla sezione E del registro ne di Bellis S.p.A.;

c) l'intermediario iscritto alla sezione "E" e Bellis S.p.A. propongono contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione. L'intermediario s'impegna ad avvisare l'Assicurato del suo diritto di richiedere la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha o potrebbe avere rapporti d'affari e, su richiesta del medesimo, ad indicare tali imprese.

PARTE III

Informazioni sugli strumenti di tutela dell'Assicurato

a) i premi pagati dall'Assicurato agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso;

b) ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, l'Assicurato a facoltà di inoltrare reclamo per iscritto all'impresa di cui sono offerti i prodotti:

HDI Assicurazioni S.p.A. Via Abruzzi, 10 00187 Roma (RM);

NET Insurance S.p.A. Via Giuochi Istmici, 40 00194 Roma (RM)

L'Assicurato, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'Impresa, entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'impresa